

L'interpretazione coordinata dell'art. 95, comma 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. con gli artt. 73 e 74 del Regolamento medesimo comporta, nel caso in cui il bando richieda unicamente la qualificazione nella categoria prevalente e non indichi altre categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime inferiori al 10% dell'importo complessivo o inferiori a 150.000 euro), che l'impresa singola deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori; in tale ipotesi essa può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ivi comprese quelle non rientranti nella categoria prevalente, ovvero, a sua scelta, può subappaltare queste ultime ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Nel caso, invece, in cui il bando richieda la qualificazione nella categoria prevalente ed indichi espressamente ulteriori categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime superiori al 10% dell'importo complessivo o superiori a 150.000 euro), l'impresa singola deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi; in tale ipotesi essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni, non rientranti nelle categorie possedute, ad imprese che abbiano le relative qualificazioni. Infine, nel caso in cui il bando richieda la qualificazione nella categoria prevalente ed indichi altresì ulteriori categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime superiori al 10% dell'importo complessivo o superiori a 150.000 euro), ove l'impresa singola sia priva di qualificazione in una o più categorie relative a lavorazioni scorporabili, essa può essere ammessa alla gara soltanto se nella categoria prevalente possiede anche i requisiti relativi alle categorie scorporabili, di cui risulta priva; anche in tale ipotesi essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni che non rientrano nelle categorie possedute ad imprese che abbiano le relative qualificazioni. L'elemento costante, che accomuna le fattispecie descritte è rappresentato dal fatto che, ai fini dell'ammissione alla gara, la qualificazione nella categoria prevalente e le qualificazioni nelle categorie scorporabili (ove previste), globalmente considerate, devono coprire in ogni caso l'importo totale dei lavori. La superiore scelta va giustificata con la necessità di affidare l'appalto a concorrenti muniti di una struttura imprenditoriale adeguata all'entità dell'intervento costruttivo da eseguire, anche se tenuti a subappaltare le lavorazioni non rientranti nelle categorie possedute. Tale essendo il contenuto prescrittivo dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., esso non risulta contraddittorio rispetto agli artt. 73 e 74 del regolamento medesimo, dei quali integra il contenuto, limitandosi a quantificare la misura della qualificazione (id est, la classifica necessaria) nelle singole categorie di lavori.